

Paperoni che hanno spostato la residenza in Italia. Istituito il codice tributo per pagare l'imposta a forfait



L'articolo 24-*bis* del TUIR, ha introdotto un regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione; l'importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l'opzione, nel caso in cui l'opzione sia stata estesa a tali soggetti. Ora, per consentire ai soggetti coinvolti, sia in qualità di contribuenti principali che hanno esercitato l'opzione, sia in qualità di familiari ai quali la stessa è stata estesa, di pagare la suddetta imposta sostitutiva, è stato istituito il codice per il versamento. In particolare con la [risoluzione n. 44 E del 11 giugno 2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

"NRPP" denominato *"Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI*

RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR”, da versare mediante il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (**F24 ELIDE**). Il suddetto codice tributo dovrà essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”:
 - nel campo “*tipo*”, la lettera “**R**”;
 - nel campo “*codice*”, il codice tributo “**NRPP**”;
 - nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Gli altri campi del modello “*F24 ELIDE*” non devono essere valorizzati.

Prassi e normativa

[Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44 E del 11 giugno 2018](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR

I chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti di cui all’articolo 24-bis del TUIR

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017](#), con oggetto: «Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che

trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi»

Le regole attuative per il *forfait* di 100mila euro per i (soli) redditi esteri

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017, prot. n. 47060/2017,](#) recante: «Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis.», pubblicato il 08.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244